**OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art 18, co.3 bis 1, l.p. 1.02 2005 n. 1 e dell’art. 24 co. 4 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2019 da parte dei comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez ed eventuale individuazione delle partecipazioni da alienare. Presa d’atto dell’acquisizione da parte del comune di Novella dal 01.01.2020 delle partecipazioni dei comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez per completamento del processo di fusione**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento locale alla normativa suddetta – dall’art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell’art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall’art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

Tenuto Conto che, ai sensi dell’art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all’art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

* per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" •

* allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
* qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montale, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Romallo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell’art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall’art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l’alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell’Allegato A;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con delibera giuntale n. 51 del 24.08.2015 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che con Legge Regionale dd. 19 ottobre 2016 n. 11, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2020, il nuovo Comune di “Novella”, mediante la fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò, Romallo;

Viste le circolari del consorzio dei Comuni d.d. 03.11.2020 acquista agli atti in data 03.11.2020 prot. 9011 , d.d. 06.11.2020 acquista agli atti in data 09.11.2020 prot. 9180 e d.d. 30.11.2020 acquista agli atti in data 30.11.2020 prot. 10038

Viste le deliberazioni n. 59 d.d. 17.12.2019 del comune di Cagnò, n. 41 d.d. 25.11.2019 del comune di Revò, n. 40 d.d. 30.12.2019 del comune di Romallo, n. 42 d.d. 27.11.2019 del comune di Cloz e n. 45 d.d. 28.11.2019 del comune di Brez che effettuavano la ricognizione delle partecipazioni dei vari comuni al 31.12.2018

Constatato che le partecipazioni dirette dei 5 comuni fusisi nel comune di Novella erano al 31.12.2019 le seguenti:

**Cagnò**: Trentino Riscossioni, Consorzio dei comuni Trentini, APT, Primiero Energia, Trentino Trasporti, Trentino Digitale

**Revò:** Consorzio dei Comuni Trentini, APT, Trentino Trasporti, Trentino Digitale

**Romallo**: Trentino Riscossioni, Consorzio dei comuni Trentini, APT, Primiero Energia, Trentino Digitale

**Cloz**: Consorzio dei Comuni Trentini, APT, Trentino Digitale

**Brez**: Consorzio dei Comuni Trentini, APT, Trentino Trasporti, Trentino Digitale

Ritenuto opportuno provvedere ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2019 anche se non vi sono state modifiche dal 31.12.2018 al fine di avere un provvedimento amministrativo idoneo per poterle inserire al 01.01.2020 tra le partecipazioni del comune di Novella

Constatato quindi che le partecipazioni dirette acquisite dal comune di Novella al 01.01.2020 in seguito a fusione dei 5 comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez sono le seguenti;

Trentino Riscossioni

APT Valle di Non

Primiero energia

Trentino Trasporti

Trentino Digitale

Consorzio dei comuni Trentini

Constatato che sussistono tutti i requisiti previsti dall’art. 18 comma 3 bis L.P.1/2005 e dall’art. 24 comma 3 L.P. 27/2010 per conservare tali partecipazioni

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Premesso quanto sopra;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione ,

**DELIBERA**

1. di approvare, per quanto esposto in premessa la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dai comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez alla data del 31 dicembre 2019, accertandole e confermandole come da allegati A1,A2,A3,A4, e A5 che allegati alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che, in seguito all’avvenuta fusione dei comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez nel comune unico di Novella, le partecipazioni di cui al punto 1 sono direttamente acquisite dal comune di Novella come da allegato B1
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
6. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma dell’art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
8. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2,
9. ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o , in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.